



REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
NELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO
SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO**

INDICE

<i>Articolo</i>	<i>1</i>	Finalità ed ambito di applicazione
<i>Articolo</i>	<i>2</i>	Servizi disciplinati
<i>Articolo</i>	<i>3</i>	Destinatari dei servizi
<i>Articolo</i>	<i>4</i>	Caratteri e finalità del sistema tariffario
<i>Articolo</i>	<i>5</i>	Criteri generali per la determinazione delle tariffe
<i>Articolo</i>	<i>6</i>	Determinazione della tariffa
<i>Articolo</i>	<i>7</i>	Definizione di nucleo familiare
<i>Articolo</i>	<i>8</i>	Definizione di reddito
<i>Articolo</i>	<i>9</i>	Definizione di patrimonio
<i>Articolo</i>	<i>10</i>	Criteri per la determinazione della situazione economica
<i>Articolo</i>	<i>11</i>	Procedure applicative
<i>Articolo</i>	<i>12</i>	Controlli
<i>Articolo</i>	<i>13</i>	Revoca dei benefici concessi
<i>[Articolo</i>	<i>14</i>	<i>Decorrenza]</i>

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, (di seguito C.I.S.S.A.) in qualità Ente delegato dai Comuni consorziati di Moncalieri, Trofarello La Loggia, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell' art9 della L. R. 1/2004 è Ente gestore delle funzioni assistenziali ai sensi delle leggi nazionali e regionali, svolge compiti di organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, nell'intento di perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire alle persone il diritto al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della comunità locale, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione.

In questo ambito, è fondamentale assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità delle esigenze degli utenti.

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato in via sperimentale, disciplina l'accesso e la partecipazione al costo, relativi alle attività che il C.I.S.S.A. esplica nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a determinati interventi e i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

Si applicano le disposizioni previste nel D. Lgs. 109/1998 e nei relativi provvedimenti attuativi (D.P.C.M. 221/1999, D.P.C.M. 305/1999, D.M. 306/1999, D.M. 29 luglio 1999, D. Lgs. 130/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) e si richiama la legge 449/1997, art. 59 comma 51.

Art. 2
Servizi disciplinati

Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il C.I.S.S.A. attiva gli interventi indicati nel Piano Programmatico dei Servizi Socio Assistenziali a domanda individuale.

Art. 3
Destinatari dei servizi

I servizi come sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.

Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espresa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

Art. 4
Caratteri e finalità del sistema tariffario

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste dalle norme di legge, il Consiglio di Amministrazione approva ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti dal calcolo I.S.E.E. come stabilite all'art. 6 e le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente Regolamento.

Art. 5
Criteri generali per la determinazione delle tariffe

La partecipazione degli utenti **al costo del servizio** è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte del C.I.S.S.A.

Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

- 1) analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
- 2) individuazione da parte del C.I.S.S.A. della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto della percentuale complessiva prevista dalle norme di legge;
- 3) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché della consistenza numerica del nucleo familiare; verranno inoltre definiti i requisiti per usufruire dell'esenzione.

Partendo dall'analisi dei costi, come previsto dalla normativa vigente, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.

Occorre elaborare un sistema che, in rapporto al finanziamento da parte dell'Ente delle spese del servizio e in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, secondo le disposizioni di legge, determini l'ammontare massimo e minimo della contribuzione a carico dell'utente sulla base di principi di:

- gradualità
- equità
- imparzialità
- solidarietà

Art. 6

Determinazione della tariffa

La tariffa agevolata viene concessa all'utente con le seguenti modalità:

- presentazione della domanda corredata dell'autocertificazione relativa al reddito e al patrimonio, di cui all'art. 11, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dal C.I.S.S.A.;
- determinazione della tariffa sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente, come risultante dalla certificazione.

Il calcolo della tariffa viene effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:

- costo del servizio effettivo;
- tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non presenta l'autocertificazione e a chi supera la soglia massima derivante dal calcolo I.S.E.E.; tale tariffa, in linea generale, è applicata anche a coloro che non risultano residenti presso i Comuni consorziati, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite per l'accesso ai singoli servizi;
- soglia massima derivante dal calcolo I.S.E.E.

La determinazione della tariffa viene attuata mediante la seguente proporzione:

soglia massima derivante dal calcolo I.S.E.E. : retta massima = I.S.E.E. utente : X (tariffa)

$$\text{Tariffa} = \frac{\text{retta massima} \times \text{I.S.E.E. utente}}{\text{soglia massima derivante dal calcolo I.S.E.E.}}$$

La tariffa viene arrotondata ai 50 centesimi di euro inferiori.

Viene infine individuata una soglia minima al di sotto della quale viene concessa la tariffa con la massima agevolazione.

Art. 7
Definizione di nucleo familiare

Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale.

A tal proposito si precisa che, la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal D. Lgs. 109/1998 e s. m. ed i., così come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e s. m. ed i. e dal DPCM 4 aprile 2001, n. 221

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, per i soggetti portatori di handicap grave, di cui alla legge 104/1992, art. 3 comma 3, e per gli ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali, ai fini della valutazione della situazione economica, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 ter del D. Lgs. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, evidenziando la situazione economica del solo assistito, al fine di favorire la permanenza dello stesso presso il nucleo familiare di appartenenza.

Art. 8
Definizione di reddito

La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte I, del D. Lgs. 109/1998 e s. m. ed i.

Art. 9
Definizione di patrimonio

La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo dell'I.S.E.E. ed è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte II del D. lgs. 109/1998 e s. m. ed i.

Art. 10
Criteri per la determinazione della situazione economica

La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale e patrimoniale, come previsto all'art. 9 del presente regolamento e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo familiare, come definito all'art. 7 del presente regolamento, secondo la scala di equivalenza definita dalla Tabella 2 del D. Lgs. 109/1998 e s. m. ed i.

Art. 11
Acquisizione e trattamento dei dati personali

L' acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Consiglio di Amministrazione ed i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali e sensibili.

Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli di intesa.

Art. 12
Procedure applicative

In linea generale, chi non richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.

Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione a norma del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs 109/1998, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva sono regolate dal disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.

Il richiedente ha facoltà di comunicare eventuali e rilevanti cambiamenti della sua situazione socio-economica, sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva allegando tutta la documentazione atta a rappresentare nel modo migliore possibile l'attuale capacità economica.

L'Amministrazione stabilirà, per ogni singolo servizio, la decorrenza degli effetti di tale nuova dichiarazione.

In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc.), verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, verrà presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata.

Art. 13
Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/1998, il C.I.S.S.A. effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 20% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio ICI, Polizia municipale, ecc.).

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D. Lgs n. 109/1998 e s. m. ed i., il C.I.S.S.A. potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

I tempi previsti per le verifiche e i controlli sullo stato economico dei soggetti saranno approvati con apposito atto amministrativo.

Art. 14
Revoca dei benefici concessi

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, il C.I.S.S.A. segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

